

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 aprile 2012, ha adottato la seguente decisione:

I° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. GALLIANI ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAN/JUVENTUS DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Galliani Adriano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE FLORO FLORES ANTONIO SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FORTUNATO STEFANO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, MODENA/SASSUOLO DEL 20.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 188 del 22.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TROMBETTA MICHELE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, MODENA/SASSUOLO DEL 20.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 188 del 22.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Leonardo Salvemini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIAMOZZI RICCARDO SEGUITO GARA DI CAMPIONATO PRIMAVERA TIM VARESE/PADOVA DEL 24.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 27.3.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fiamozzi Riccardo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Publicato in Roma il 3 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete